



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE dell'associazione A.S.D. AUDITORIUM BALLETT

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 20.00 presso la sede sociale in Villafranca di Verona via Dossi Prabiano n. 49, si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica Auditorium Ballett in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Sig.ra Brusadin Marta, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. 61 associati;

La Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea e chiama la Sig.ra Brusadin Renata a svolgere mansioni di segretaria.

La Presidente da lettura dell'ordine del giorno:

1. Variazione Statuto a seguito della Riforma dello Sport secondo le direttive del D.Lgs. 36/2021;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative (Dlgs 28 febbraio 2021 n. 36), ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo. Dopo breve discussione ed esposizione di chiarimenti chiesti da alcuni soci, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto (Allegato "A") e ne forma parte integrante, ed autorizza la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione. Inoltre il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le aggiunte, le soppressioni e le variazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 21:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

Renata Brusadin
Brusadin Renata

LA PRESIDENTE

Marta Brusadin
Brusadin Marta



~~copie fotostatiche conforme all'originale depositate~~
e registrate all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Verona 2
data del timbro e calendario posto a lato. 27.6.2024
Atti privati serie 3^a N. 1144
Equidati e ESSENTE

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzari

Allegato "A"

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod.civ. e nel D.Lgs. 36/2021, una ASD denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica AUDITORIUM BALLE"; in breve "A.S.D. AUDITORIUM BALLE" (d'ora in poi "associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021.. L'associazione ha sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR). L'associazione assume la forma giuridica di ente non commerciale operante nel settore sportivo dilettantistico delle danza.

ART. 2 - OGGETTO

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.L'associazione potrà esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. l'associazione si propone di:
 - a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare nella disciplina della DANZA SPORTIVA;
 - b) organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici sia privati, sia all'aperto sia al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
 - c) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
 - e) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ecc.;
 - f) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - g) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo educativo, ricreativo, turistico musicale e del tempo libero;
 - h) editare e diffondere riviste, opuscoli, proutuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa e ricreativa;
 - i) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero;
 - j) affiliarsi ad eventuali associazioni o federazioni nazionali o territoriali per il perseguimento dello scopo sociale di cui al punto a) e b);
 - k) esercitare tutte quelle altre funzioni che fossero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla gestione diretta e

indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

5. Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

6. L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'associazione si affilia all'Ente di promozione sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane "(P.G.S.), del quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti P.G.S..

L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dagli organi competenti per legge.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste da P.G.S. o dal altro Ente o federazione a cui vorrà affiliarsi.

10. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Eni di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che non riportano condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Tutti i soci devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Gli associati minorenni hanno diritto di partecipazione e di parola all'assemblea dei soci oltre al diritto di voto per il tramite dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

ART 4 – AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta scritta o verbale ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 5 del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le



dimissioni entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dall'art. 5.

ART. 5 – QUOTA D'ISCRIZIONE

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale, comprensivo del costo della tessera federale "socio". Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – RECESSO

La qualifica di socio si perde:

- a. in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b. per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- c. per causa di morte.

ART. 10 – ESCLUSIONE SOCI

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno.



La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale di procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 12 – PATRIMONIO

1. L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) da eventuali contribuzioni straordinarie: eredità, donazioni e legati anche se provenienti da non soci;
- d) dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale Spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili, ovvero da sponsorizzazioni e pubblicità;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione e nei limiti dell'art.9 D.Lgs. 36/2021;
- l) dai beni immobili o mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- m) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

2. Il Fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto dello scioglimento.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2 bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predisponde il Rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.



E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 14 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito per obbligo di legge.

ART. 15 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi in una o più delle seguenti modalità: lettera, Sms, messaggio Whatsapp/telegram. E-mail, Pec. indirizzata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termini di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può tenere con modalità a distanza (videoconferenza online) qualora la normativa in vigore lo consenta.

ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa avviene almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 associati.

ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.



ART. 18 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- per appello nominale
- per alzata di mano

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

ART. 19 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da n. 5 consiglieri scelti fra gli associati, che restano in carica per il periodo di 1 anno per l'anno in corso e per tre anni a partire dal 2° anno dalla costituzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale o tramite SMS o messaggio Whatsapp/telegram o E-mail o Pec, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e Rendiconto consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs. 112/2017.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 21 – SOSTITUZIONE

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.



ART. 22 – PRESIDENTE

Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

ART. 23 – Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. 6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.

ART. 24 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 25 – LAVORATORI VOLONTARI

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



ART. 26 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei ¾ dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

ART. 27 – CONTROVERSIE TRA I SOCI

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Provirati da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo è inappellabile.

ART. 28 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Villafranca di Verona, 24 giugno 2024

Il Segretario

Brusadin Renata

Renata Brusadin

Il Presidente

Brusadin Marta

Marta Brusadin

Esente Imposta di Bollo

ai sensi art. 27/bis

Tabella B- DPR 642/72

